

Le informazioni che seguono sono tratte da http://www.studiolegale-online.net/diritto_informatica_09.php

Tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o l'espressione, formano oggetto del diritto d'autore (art. 2575 c.c.).

Il diritto d'autore si acquista originariamente con la creazione dell'opera (tranne i casi specifici in cui questa creazione sia avvenuta nell'ambito di un contratto di prestazione d'opera), quindi l'opera appartiene, come primo titolare, a chi ne è l'autore (art. 2576 c.c.). [...]

Testi, scritti, articoli, e-mail - Ogni forma di testo, anche breve, è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), **né tantomeno è possibile appropriarsi della sua paternità**. L'unica eccezione prevista dalla legge (art. 2577 c.c.) è la riproduzione di brani o di opere (art. 2578 c.c.) a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, **purché vengano citati l'autore e la fonte**, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa. Solo in questa particolare ipotesi si può agire senza il consenso dell'autore.

Qualsiasi testo originale, che abbia il carattere minimo di creatività è dunque protetto di diritto, senza bisogno di particolari adempimenti o avvertenze, pure se espresso in forma orale (ad es. la fonoregistrazione di un'opera di teatro). [...]

Programmi informatici, software, codici, layout - Come per le altre opere dell'ingegno anche la produzione di software e codici informatici è tutelata dal diritto d'autore. [...]

La violazione delle norme sul diritto d'autore comporta sanzioni anche penali e di particolare gravità, soprattutto se chi utilizza illegittimamente l'opera altrui lo fa con fini di lucro.

In conclusione, **ogni opera dell'ingegno presente su Internet appartiene al proprio autore e non è possibile copiarla o beneficiarne in alcun modo senza il consenso esplicito dello stesso autore**, che ne autorizzi - magari regolamentandolo - l'utilizzo. **L'indicazione del copyright** che si trova in molti siti (completa di nome dell'autore o del titolare dei diritti economici, nonché della data) rafforza e rende esplicita la protezione dell'opera, **ma anche in mancanza** non ci si deve sentire autorizzati a copiare o riprodurre parti delle opere che si trovano sulla rete, considerato pure che, per individuare chi copia, basta un semplice motore di ricerca.

Le informazioni che seguono sono tratte da http://www.ufficiobrevetti.it/copyright/avvocato_copyright.htm

Come si fa a registrare il copyright di materiale intellettuale? E nel caso di un software?

La definizione di "materiale intellettuale" è piuttosto generica in quanto può comprendere sia oggetti che rientrano nella legge sul diritto di autore sia oggetti che devono essere brevettati. **Il copyright si ottiene solo per creazioni del primo tipo, ovvero protette dalla legge d'autore, e lo si ottiene automaticamente con la creazione dell'opera** anche se per facilitare la soluzione di eventuali dispute e poter validamente richiedere il pagamento di royalty occorre effettuare alcuni depositi che variano a seconda del tipo di soluzione realizzata. [...]

Cosa significa la scritta "COPYRIGHT, tutti i diritti riservati all'autore"?

E' la famosa "copyright notification", l'informazione che deve essere inserita sui libri, ma anche sui dischi, sui filmati, **sulle pagine internet** e sui documenti che godono della protezione del diritto d'autore, per avvisare il lettore che il materiale che ha a disposizione non è liberamente riproducibile, bensì sottoposto a copyright. [...]

Mi sono accorto che un mio concorrente ha copiato le pagine internet del mio sito, riproducendone i testi tali e quali. E' possibile obbligarlo a cancellarli?

I testi immessi sulla rete internet sono tutelati dalla legge sul diritto d'autore al pari di tutti gli altri testi diffusi in modo tradizionale o dei libri stessi, per cui sulle pagine da lei scritte vanta pienamente i diritti previsti dalla legge. In particolare, nella sua qualità di autore del testo, lei ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e modificarlo in modo che nessun'altro possa farlo senza il suo consenso. Pertanto, **il fatto che altri abbiano copiato i suoi scritti e li abbiano riprodotti all'interno di alcune pagine internet, configura un illecito** contro il quale si può agire in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto e l'interdizione della violazione, ai sensi dell'art. 156 Legge Autore. Il problema di fondo, in situazioni come queste, è legato alla prova ovvero alla dimostrazione del fatto che lei è effettivamente il vero titolare del diritto sui testi, avendoli scritti lei per primo. Supponendo che non sia stato effettuato alcun deposito presso la SIAE, la prova sarà in questo caso lasciata ad altri elementi, quali una stampa con data certa delle pagine internet, **files sui quali sia possibile rinvenire traccia della data di elaborazione, copia su CD dei testi, testimonianze rese da terzi**. Si tratta, per quanto possa sembrare banale, di una difficoltà non di poco conto, in quanto di fronte alla certezza che lei ha dei suoi diritti sul materiale che le è stato copiato, c'è una forte incertezza nel dimostrarla. Per questo motivo sarebbe sempre opportuno effettuare almeno una copia dei testi che si rielaborano e depositarla presso la SIAE o tramite invio a se stessi, in modo da avere uno strumento che consenta di far valere le proprie ragioni con minore difficoltà.

Ho realizzato un sito internet nel quale descrivo le abitudini di una certa razza di cani. Adesso con sorpresa mi sono accorto che un mio "amico" ha copiato gran parte dei miei contenuti ed ha costruito un sito molto simile al mio. Cosa posso fare per farlo smettere?

Il sito internet, se originale ed innovativo, deve essere considerato un'opera intellettuale e come tale è protetto dalla legge sul diritto d'autore. Senza voler entrare nel merito di discussioni giuridiche complesse attinenti al tipo di diritto che sorge sul sito in se' considerato, **è pacifico che se pubblico in rete un testo, esso ha la stessa tutela di un libro**, così come se pubblico una foto o un disegno viene tutelato al pari di una foto o di un disegno stampato. Premesso questo, **il suo presunto amico non può copiare i suoi contenuti e riprodurli nel suo sito, in quanto commette un plagio che è vietato dalla legge**. L'illecito permane anche nel caso in cui ai testi vengano apportate leggere modifiche o siano inseriti in una grafica diversa, in quanto il contenuto di base resta inalterato. La prima cosa da fare, in casi come il suo, è riuscire a provare quanto sta accadendo, stampando le pagine o salvandole in formato digitale, magari apponendo una firma digitale sul supporto stesso. Fatto questo conviene, prima di tutto, inviare una lettera alla parte in causa, preferibilmente tramite un legale di fiducia, mentre, se poi la situazione persiste, non resta che ricorrere al giudice. In situazioni come queste è possibile anche chiedere l'emanazione di un provvedimento di urgenza e, quindi, un'inibitoria immediata e provvisoria con la quale il giudice ordina all'altra parte di cancellare i contenuti che si presumono copiati. Successivamente, dovrà instaurarsi una vera e propria causa per accertare le ragioni del ricorrente, ma intanto lei ha modo nell'immediato di vedere cessare l'attività di plagio in corso.

Abbiamo presentato in fiera un sito internet ed adesso una società concorrente lo ha praticamente copiato. Abbiamo provveduto subito dopo a depositarlo alla SIAE, ma ora che cosa possiamo fare in concreto per fare cessare il plagio?

Premesso che, ovviamente, possono coesistere due siti internet che hanno ad oggetto lo stesso argomento o lo stesso servizio, non essendo possibile vantare un'esclusiva sul tipo di attività che si svolge, il problema principale che si pone è quello di valutare se effettivamente i due siti, che vengono realizzati, possano esser uno il plagio dell'altro in quanto non esistono parametri oggettivi di riferimento al riguardo. Nel vostro caso, ad esempio, le due home page sono diverse anche se in entrambi è sfruttata l'idea di fare passare una poesia che, comunque, non è la stessa. Viceversa, la struttura interna è in effetti in gran parte ricalcata, pure venendo cambiati alcuni particolari. A questo punto, **il fatto che abbiate depositato il materiale pubblicato in internet alla SIAE ha poca importanza** in quanto il tutto è avvenuto in data anteriore, ma **ciò non pregiudica eventuali diritti d'autore che potete vantare, in quanto tali diritti sorgono indipendentemente da qualsiasi deposito SIAE**. La cosa importante è che riusciate a provare, tramite documenti, files o altro, di essere stati voi i primi ad elaborare quel tipo di sito e successivamente che provvediate, tramite un tecnico software, a controllare i codici sorgenti per

rinvenire eventuali similitudini. In ogni caso, dato che entrambi svolgete un'attività commerciale in concorrenza, la cosa migliore da fare, sul lato pratico, è quella di instaurare un giudizio nel quale chiedere contemporaneamente la rimozione del materiale contenuto nel sito sia in quanto viola il vostro diritto d'autore sulla grafica e sulla struttura, sia in quanto configura un'ipotesi di concorrenza sleale. E' evidente che il caso non e' semplice e dovrà essere studiato con cura da un esperto della materia.